

Publicato il 30/04/2024

N. 03943/2024 REG.PROV.COLL.
N. 06356/2023 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Settima)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso in appello iscritto al numero di registro generale 6356 del 2023, proposto da

Bagni Orchidea di Lucchini Francesca & C., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'avvocato Roberto Damonte, con domicilio digitale come da PEC Registri di Giustizia;

contro

Comune di Moneglia, non costituito in giudizio;

nei confronti

Arcobaleno Sas di Bertucci Angelo & C., Bagni Letizia S.n.c. di Cuneo Carla & C., Bagni Jolanda di Pagliettini Davide, Bagni La Secca di Migliaro Claudia & C. Snc, Cala Elte S.r.l., Motonautica

Pagliettini di Pagliettini Pietro, Punta Rospo Polisportiva Diving, Bagni Monilia S.a.s. di Stefano e Simone Migliaro, Ditta Individuale Zappettini Nicola, Stabilimento Balneare William S.r.l., Bar il Volto con Spiaggia Libera Attrezzata di Chighine Rosalba, Oliver S.r.l., non costituiti in giudizio;

per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria n. 00019/2023, resa tra le parti;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Vista l'istanza di sospensione, depositata dall'avvocato Roberto Damonte per la parte appellante il 7 marzo 2024;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 aprile 2024 il consigliere Angela Rotondano e udito per l'appellante l'avvocato Roberto Damonte;

Rilevato che:

- la sentenza impugnata ha dichiarato improcedibile per sopravvenienza normativa (in particolare, con riferimento all'introduzione in pendenza di giudizio dell'art. 3 della legge n. 118 del 2022) il ricorso, integrato da motivi aggiunti, proposto dall'odierna appellante avverso gli atti assunti dalla Amministrazione appellata volti a limitare al 31 dicembre 2023 la durata delle concessioni

demaniali marittime ad uso turistico-ricreativo nel Comune di Moneglia;

- a supporto del gravame, l'appellante, titolare di concessioni demaniali marittime ad uso turistico – ricreativo nel predetto Comune, deduce quattro motivi di appello, riproponendo altresì ex art. 101 comma 2 c.p.a. le censure e le domande non esaminate e assorbite in primo grado;

- il Comune di Moneglia, pur ritualmente evocato, non si è costituito in giudizio;

Considerato, altresì, che:

- questa Sezione, con l'ordinanza n. 8010 del 15 settembre del 2022, resa nel giudizio 8915/2021 R.G., ha sollevato innanzi alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea, ai sensi dell'art. 267 del T.F.U.E., la seguente questione pregiudiziale di interpretazione: *"Se gli artt. 49 e 56 TFUE ed i principi desumibili dalla sentenza Laezza (C- 375/14) ove ritenuti applicabili, ostino all'interpretazione di una disposizione nazionale quale l'art. 49 cod. nav. nel senso di determinare la cessione a titolo non oneroso e senza indennizzo da parte del concessionario alla scadenza della concessione quando questa venga rinnovata, senza soluzione di continuità, pure in forza di un nuovo provvedimento, delle opere edilizie realizzate sull'area demaniale facenti parte del complesso di beni organizzati per l'esercizio dell'impresa balneare, potendo configurare tale effetto di immediato incameramento una restrizione eccedente quanto necessario al conseguimento*

dell'obiettivo effettivamente perseguito dal legislatore nazionale e dunque sproporzionato allo scopo";

- conseguentemente risulta incardinata presso la Corte di Giustizia dell'Unione Europea la causa C-598/22, tutt'ora pendente;

- il presente ricorso in appello ha un contenuto parzialmente sovrapponibile a quello di cui al ricorso n. 8915/2021 in quanto la citata ordinanza n. 8010/2022 di rinvio pregiudiziale è stata resa con riferimento ad un profilo dedotto, così come ritualmente riproposto in appello anche sotto l'aspetto del suo rilievo eurounitario, dalla Bagni Orchidea nel presente giudizio che, infatti, ha ad oggetto, tra l'altro, l'impugnazione dei provvedimenti comunali nella parte in cui nulla hanno previsto sul riconoscimento dell'indennizzo spettante al concessionario uscente per gli investimenti effettuati per l'esercizio dell'impresa balneare;

- anche nella presente controversia assume, pertanto, rilievo centrale la disciplina contenuta nel citato articolo 49 in tema di devoluzione alla scadenza della concessione delle opere site sull'area demaniale, in relazione al suo possibile contrasto con il diritto europeo;

- le parti hanno richiesto di attendere l'esito del giudizio pendente presso la Corte di Giustizia dell'Unione europea, prima della definizione del presente appello;

Ritenuto, tanto premesso, che:

- la decisione della questione pregiudiziale di cui alla causa C-598-22 assume rilievo dirimente ai fini della definizione della controversia in esame;

-si ravvisano, pertanto, i presupposti per disporre la sospensione c.d. impropria del giudizio, ai sensi degli articoli 79 c.p.a. e 296 c.p.c., in attesa della pronuncia della Corte di giustizia, con riserva di ogni ulteriore statuizione in rito, nel merito e sulle spese;

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima), riservata ogni decisione sul rito, sul merito e sulle spese, sospende il giudizio fino alla definizione delle questioni pregiudiziali pendenti presso la Corte di Giustizia dell'Unione Europea, proposte con l'ordinanza specificata in parte motiva. Ordina che la presente ordinanza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 9 aprile 2024 con l'intervento dei magistrati:

Marco Lipari, Presidente

Fabio Franconiero, Consigliere

Angela Rotondano, Consigliere, Estensore

Marco Morgantini, Consigliere

Marco Valentini, Consigliere

L'ESTENSORE

Angela Rotondano

IL PRESIDENTE

Marco Lipari

IL SEGRETARIO